

**ASSOCIAZIONE CULTURALE
"OPEN HOUSE MILANO"**

Statuto

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita l'Associazione culturale denominata "**Open HOUSE Milano**" con sigla **OHM**, con sede in Milano, V.le Beatrice d'Este 4. La sede attuale dell'Associazione potrà essere trasferita senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo, ma con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 - Scopi

I principi ispiratori dell'Associazione si fondano su: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale, democraticità della struttura ed elettività delle cariche associative, gratuità delle cariche associative, impossibilità di dividere tra gli associati i proventi derivanti dall'attività dell'Associazione, obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste, obbligo di devolvere il patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociali.

Gli scopi perseguiti dall'Associazione riguardano:

- Tutela, promozione e valorizzazione delle risorse ambientali e il patrimonio storico ed artistico presente sul territorio;
- Promozione, conoscenza e valorizzazione dell'architettura e dei beni architettonici del territorio;
- Affermazione del diritto alla cultura, all'educazione ed alla formazione permanente;
- Incentivazione e incremento della fruizione di iniziative artistiche e culturali da parte del pubblico;
- Valorizzazione delle risorse materiali e immateriali presenti nel territorio;
- Promozione del confronto interculturale e intergenerazionale;
- Coinvolgimento dei cittadini nella valorizzazione del patrimonio della comunità di appartenenza;
- Promozione della visibilità delle forme di espressione artistica e culturale delle diverse componenti della società;
- Promozione e incentivazione delle pratiche di partecipazione attiva alla vita sociale nello spirito di uguaglianza, solidarietà e pari dignità sociale degli individui;
- Promozione dello sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
- Promozione dello sviluppo del turismo sociale e culturale con particolare riferimento alla terza età ed all'attività giovanile;
- Promozione della conoscenza, della valorizzazione, della tutela, della protezione e della circolazione dei beni e delle attività culturali.
- Promozione dello sviluppo e della ricerca volta alla creazione di ambienti urbani "intelligenti" capaci di esprimere economie virtuose in grado di coniugare gli aspetti economici a pratiche di sostenibilità ambientale, sociale e culturale;
- Incoraggiamento dello scambio, interazione e dialogo tra istituzioni, enti, associazioni, università e soggetti privati italiani e stranieri, che operano in sintonia e con gli scopi sociali dell'Associazione.

Art. 3 - Attività

L'Associazione, operando in assenza di finalità di lucro, pur non svolgendo attività diverse da quelle previste dallo scopo sociale di cui agli articoli 2 e 3, per conseguire lo stesso si propone

di:

- Organizzare eventi, manifestazioni, workshop, convegni per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e culturale del territorio e dell'ambiente urbano;
- Stringere rapporti tra l'Associazione ed Enti pubblici e privati, le altre associazioni, le Università, i Centri di Ricerca, i soggetti privati, al fine di promuovere e garantire la diffusione delle proposte e i progetti elaborati all'interno dell'attività dell'Associazione.
- Organizzare convegni, conferenze, incontri, dibattiti e tavoli di confronto fra tutti i soggetti pubblici e privati operanti in Italia e all'estero per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.
- Elaborare ricerche ed analisi volte alla comprensione delle dinamiche urbane e territoriali, anche attraverso la collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati ed Istituzioni.
- Promuovere la formazione e l'aggiornamento su tutti gli aspetti che riguardano la gestione e la valorizzazione del territorio, anche attraverso l'organizzazione e la promozione di corsi, seminari ed altre iniziative.
- Stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, ivi comprese associazioni, società, compagnie assicuratrici, case editrici, professionisti ecc. per ottenere servizi, sconti e vantaggi a favore dei soci.
- Organizzare convegni, seminari, corsi, mostre ed eventi per promuovere pratiche di partecipazione e informazione dei cittadini alle attività dell'Associazione.
- Promuovere pubblicazioni su temi in linea con gli scopi e le attività dell'Associazione.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività.

Art. 4 – I soci

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono richiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie ed ha un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi. I soci maggiorenni avranno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi.

Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione, secondo i criteri dettati dal regolamento interno. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'Assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti.

È esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione.

L'associazione per il perseguimento dei suoi scopi, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, eventualmente anche mediante il ricorso alle prestazioni dei propri associati.

I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell'Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. soci Fondatori: coloro che hanno costituito l'Associazione.
- b. Soci Ordinari: coloro che, impegnandosi a sostenere gli scopi dell'Associazione e a valorizzarne l'attività, presentano domanda di ammissione e versano la quota annuale.
- c. Soci Sostenitori: Istituti, Enti, Società, persone fisiche che sostengono moralmente, economicamente e materialmente le attività dell'Associazione, presentano domanda di ammissione e versano la quota associativa minima definita dal Consiglio Direttivo per rientrare in tale categoria.

Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta o richiesta verbale da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni devono essere motivate. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini previsti dall'Assemblea.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o per email con ricevuta di ritorno, all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

La qualifica di socio si perde per:

- a. mancato rinnovo dell'adesione,
- b. morosità,
- c. dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.

I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza.

Art. 6 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione; a versare la quota associativa di cui al precedente articolo entro e non oltre il 31 dicembre, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo che può altresì prevedere una quota ridotta per determinate categorie.

I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto:

- a. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b. a proporre all'interno dell'Associazione nuove attività ed eventi in linea con gli scopi dell'Associazione che verranno approvate all'interno del Consiglio Direttivo e votate a maggioranza;
- c. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- d. ad accedere alle cariche associative.

Art. 7 – Quota associativa

La quota associativa annuale per i soci fondatori è fissata, per il primo anno, nella misura di € 100 e sarà, in seguito, determinata dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa annuale per i soci ordinari andrà definita durante la prima assemblea.

La quota associativa non è trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.

Art. 8 – Risorse Finanziarie

L'Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati. E' esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

L'associazione potrà promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie, finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, sarà costituito da:

- a. quote associative;
- b. proventi derivanti da prestazioni di servizi vari delle attività associative;
- c. attività marginali di carattere commerciale o promozionale;
- d. entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni e servizi agli associati o a terzi;
- e. liberalità, contributi, lasciti e donazioni e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici e privati diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- f. contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni Pubbliche o Organismi Internazionali;
- g. donazioni e lasciti testamentari.

L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Articolo 9 - Organi dell'Associazione

L'Associazione è composta dai seguenti organi:

- a. Assemblea dei soci;
- b. Consiglio Direttivo;
- c. Presidente;
- d. Tesoriere

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute e opportunamente documentate.

Art. 10 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria sia straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci maggiorenni. I soci minorenni, pur potendo partecipare all'Assemblea, esprimono unicamente parere consultivo. L'Assemblea sarà convocata, anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione scritta, ovvero mediante affissione all'albo dell'Associazione predisposto nella sede sociale, contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. È prevista l'Assemblea di seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero.

L'Assemblea ordinaria:

- a. elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- b. approva il bilancio consuntivo relativo l'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso, nonché il regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c. delibera le direttive generali sull'attività dell'Associazione;
- d. delibera l'esclusione dei soci.

L'Assemblea straordinaria:

- a. delibera sulle modifiche statutarie che sono proposte dal Consiglio Direttivo;
- b. delibera lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente e dal Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in caso di assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera anche elettronica a tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale almeno 7 giorni prima del giorno previsto per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri soci. Le deleghe non potranno essere rilasciate a consiglieri. Possono partecipare all'Assemblea i soci iscritti da almeno trenta giorni a far data dal momento della convocazione. Le assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

L'Assemblea Generale potrà essere richiesta da almeno un decimo dei soci. In tal caso, se gli amministratori non vi provvederanno, la convocazione potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza.

Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti. La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea, redatto dal Segretario o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea, firmato dal Segretario e dal Presidente. Il socio ha inoltre diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso alle delibere, bilanci e rendiconti e registri dell'Associazione.

Art.11 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente, da un Segretario e da quattro consiglieri. A discrezione dell'Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a nove membri. Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Il Consiglio Direttivo provvede a:

- a. eleggere tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- b. stendere gli atti da sottoporre all'Assemblea e dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione da presentare all'Assemblea,
- d. redigere i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- e. deliberare circa la quota sociale;
- f. rappresentare le istanze dei soci;
- g. vagliare le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci e deliberare, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci;
- h. decidere il luogo delle riunioni dell'Assemblea;
- i. redigere il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci;
- j. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private.

La convocazione del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante invio di lettera anche elettronica almeno 7 giorni prima del giorno previsto per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'avvenuta seduta del Consiglio. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere anche ai non soci, personali inviti gratuiti.

Art. 12 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Durata cariche

Le cariche sociali avranno durata di tre anni e saranno rieleggibili.

Art. 14 – Rendiconto consuntivo

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro 15 giorni prima dell'approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per essere consultato da ogni associato.

Il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea generale per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 15 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 dei soci. In tal caso sarà nominato un liquidatore.

In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe.

Art. 16 - Logo e pubblicazioni

Tutte le iniziative, i patrocini e le pubblicazioni (ivi compresi libri, articoli, comunicati stampa, volantini, dossier, documenti sul web etc.), contrassegnate dal logo dell'Associazione e/o dal nome "Open House Milano", devono essere preventivamente approvate, nella forma e nel contenuto, dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.